

Stato di disoccupazione e prime indicazioni operative Anpal

L'Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) con la Circolare n. 1 del 23 luglio 2019, alla luce delle innovazioni introdotte dal Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con modificazioni nella Legge n.26 del 28 marzo 2019) e acquisito il parere del Ministero del lavoro (con la nota n. 31/0006890 dell'11 luglio 2019) , ha fornito le prime indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione.

.....

Con la circolare in oggetto, L'Anpal ha chiarito e regolamentato in modo netto e ben definito le caratteristiche oggettive che identificano lo "stato di disoccupazione" , così come regolato dal decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, (che riguarda il Reddito di Cittadinanza e Quota 100).

Il decreto sopra richiamato ha modificato le regole relative allo stato di disoccupazione così come considerato dall'Anpal. E' stato infatti reintrodotta l'istituto della conservazione dello status di disoccupato.

Ricordando che la nuova normativa è già in vigore dallo scorso 30 marzo, qui di seguito ne riassumiamo brevemente gli aspetti operativi.

Status di disoccupato

Affinché un soggetto possa considerarsi disoccupato, oltre a dover dichiarare in forma telematica (al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro, ndr.), la propria immediata disponibilità (con la DID, ovvero la Dichiarazione di Immediata Disponibilità) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente, deve alternativamente soddisfare uno dei seguenti requisiti:

- non svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- essere un lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Dpr. n. 917/1986 (cd. Tuir).

Quindi, il soggetto mantiene lo status di disoccupato anche nel caso in cui intraprenda:

- a) un'attività lavorativa dipendente, il cui reddito non superi la soglia di 8.145 euro annui;

- b) un'attività lavorativa autonoma, il cui reddito non superi la soglia di 4.800 euro annui;
- ✓ *In merito alla soglia reddituale di 8.145 euro, l'ANPAL ha precisato che bisogna comunque considerare la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF, ossia al netto dei contributi a carico del lavoratore.*

Durata dello status di disoccupato

La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca.

Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un'anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno.

Allo stesso modo, ai fini del computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un'anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno.

Sospensione dello stato di disoccupazione

La vigente normativa (art.19, co.3 del D.Lgs. n.150/2019, Jobs Act) prevede che lo stato di disoccupazione si sospenda per una durata di 180 giorni, allorquando, al momento dell'avvio di un rapporto di lavoro dipendente, non vi è conservazione dello stato di disoccupazione, secondo le caratteristiche riportate nei punti precedenti.

Da notare che il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro anche qualora il lavoratore abbia attivato più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno.

Laddove il contratto di lavoro in questione termini, per qualsivoglia motivazione, prima che siano decorsi i 180 giorni, la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione e l'anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal momento della fine della sospensione.

Tirocini, prestazioni occasionali e stato di disoccupazione

L'Anpal ha chiarito che lo svolgimento di un tirocinio extracurricolare oppure lo svolgimento di prestazioni occasionali (ex voucher), non incidono in alcun modo sullo stato di disoccupazione, che quindi permane

Lo stesso vale per i lavoratori di pubblica utilità (LPU) e lavoratori socialmente utili (LSU).

In definitiva

Le novità legislative apportate decreto fanno rivivere l'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione, che era stato abolito dal Jobs Act.

In pratica oggi, infatti, un soggetto mantiene ugualmente lo status di disoccupato anche se decide di tornare a lavorare e che dall'attività lavorativa subordinata riceva un reddito lordo al di sotto degli 8.145 euro, soglia reddituale che per gli autonomi si abbassa a 4.800 euro.